

*Co.re.com. Cal./Vic*

## DELIBERAZIONE N. 102

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - xxx DI COMITO xxx C./ FASTWEB xxx

### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 20/05/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Mangano	Presidente
Dott. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza a

gli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.re.com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.re.com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 15 marzo 2013, acquisita al prot. Co.re.com. Calabria n. 12566, con cui il sig. Comito xxx titolare della impresa individuale Comito xxx ha chiesto l'intervento del Co.re.com. Calabria per la definizione della controversia in essere con Fastweb xxx ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 22 marzo 2013 (prot. n. 13732), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Il ricorrente, sig. Comito xxx, titolare della impresa individuale "Comito xxx" corrente in xxx (RC), all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione, ha introdotto il presente contenzioso, rappresentando quanto segue:

- l'istante, titolare di un contratto Fastweb xxx "Mybusiness parla e naviga", comprensivo di numero aggiuntivo voip e di trasferimento di chiamata su cellulare dovendo trasferire la sede della società, in data 03 gennaio 2012 chiedeva all'operatore il trasloco della linea telefonica e dei servizi alla stessa collegati;
- nonostante i numerosi solleciti, scritti e telefonici, il trasloco non veniva effettuato;
- perdurando l'inadempimento dell'operatore, il ricorrente chiedeva di rientrare in Telecom Italia xxx senza, tuttavia, riuscirci, essendo ancora pendente la pratica di trasloco;
- con l'istanza di conciliazione, l'utente chiedeva gli indennizzi per il mancato trasloco e per la perdita della numerazione.
- all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'operatore non comunicava nei termini previsti dall'art. 8, comma 3 del Regolamento, la propria volontà di partecipare alla procedura conciliativa.

Con l'istanza di definizione, l'utente reiterava la domanda di indennizzo per il mancato trasloco dell'utenza; per l'interruzione del servizio; per la perdita della numerazione e per la mancata risposta al reclamo. Chiedeva altresì il risarcimento dei danni arrecati alla propria attività lavorativa ed il rimborso delle spese di procedura.

Con memoria del 18 aprile 2013, il ricorrente precisava l'istanza introduttiva del presente contenzioso producendo documentazione aggiuntiva.

L'operatore con memoria del 19 aprile 2013 sollevava, preliminarmente, l'inammissibilità della istanza in quanto non sottoscritta e perché generica. Nel mentre evidenziava l'inammissibilità della stessa nella parte relativa alle richieste di risarcimento danni. Concludeva rigettando ogni addebito.

## **2. Motivi della decisione.**

### **Osservazioni in rito.**

Preliminarmente si rileva l'inammissibilità dell'istanza, presentata attraverso la procedura on line, in quanto carente della fotocopia del documento di riconoscimento **firmata dall'istante** la cui produzione è prevista, espressamente, come obbligatoria. All'uopo si richiama quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento Delibera 173/07/CONS, che al 3° comma stabilisce quanto segue: *"l'istanza con cui viene deferita dall'Autorità la risoluzione*

della controversia deve essere inoltrata alla Direzione con le modalità di cui all'art. 7... (omissis). L'art. 7, a sua volta, richiede che l'istanza sia sottoscritta dall'utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, e che sia, altresì, accompagnata da fotocopia di un documento di identità del ricorrente. Nel caso *de quo*, l'istante ha sì allegato all'istanza la copia del documento di riconoscimento sforrita, tuttavia, di firma e ciò in difformità alle indicazioni disponibili sul sito ufficiale del Co.Re.Com. Calabria da seguirsi per la compilazione delle istanze on line. Si accolgono, pertanto, le eccezioni preliminari proposte dal gestore Fastweb xxx

**Resta inteso, tuttavia, che l'utente ha facoltà di riproporre l'istanza completa di tutti i suoi elementi entro i termini di cui all'art. 14, co. 2 del Regolamento Delibera 173/07/CONS.**

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

#### **DELIBERA**

1) Di rigettare per inammissibilità, l'istanza presentata dal ricorrente nei confronti della società Fastweb xxx elettroniche ed utenti;

E' fatta salva per l'utente la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'articolo 19 comma 5 della delibera n. 173/07 CONS. e suc. modif. e int..

Ai sensi dell'art.19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.re.com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

#### **I Componenti**

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Prof. Gregorio Corigliano

#### **Il Presidente**

f.to Prof. Alessandro Manganaro

#### **V. Il Dirigente**

f.to Avv. Rosario Carnevale